

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VACANZE IN CAMPEGGIO - ESTATE 2026

1) OGGETTO

Il presente foglio patti e condizioni ha per oggetto l'affidamento della fornitura del servizio di organizzazione di vacanze in campeggio per famiglie con minori e cittadini over 65 per l'estate 2026

2) CONTENUTO DEL SERVIZIO

PRESTAZIONI RICHIESTE DURANTE IL SOGGIORNO

- locazione degli alloggi comprensiva del consumo di energia elettrica, acqua e gas;
- disponibilità di arredi, suppellettili, pentolame e articoli casalinghi idonei e sufficienti per il numero di persone ospitate;
- verifica della pulizia degli alloggi prima dell'arrivo di ogni famiglia;
- assistenza nella risoluzione di eventuali problemi durante il soggiorno (es.: guasti all'interno degli alloggi, fornitura di articoli casalinghi eventualmente mancanti o carenti).

REQUISITI DELLE CASE MOBILI e/o BUNGALOWS

- **tipologia:** case mobili e/o bungalows con 2 camere da letto e servizi interni; i posti letto devono essere almeno 5+1;
la zona giorno/pranzo deve essere compresa nella superficie interna alla struttura e non in veranda;
- **dislocazione:**
 - inseriti in villaggi o campeggi a 3 o 4 stelle, forniti all'interno di piccolo "centro commerciale" con punti vendita alimentari ed altro,
 - ad una adeguata distanza da fonti di rumore (es. ferrovia), e comunque **distanti dalla strada**,
 - presenza di comodi collegamenti ai vicini centri abitati,
 - disponibilità di posteggio auto nelle immediate vicinanze.

Tutti gli alloggi offerti devono presentarsi nel complesso **DECOROSI e ACCOGLIENTI**, in particolare **deve apparire evidente una ACCURATA MANUTENZIONE** della struttura, degli arredi e delle suppellettili.

LOCALITA', PERIODI E QUANTITA' PREVISTE

I soggiorni verranno articolati in turni di una settimana (7 notti), indicativamente come segue:

PERIODI	LOCALITA'	QUANTITA'
Dal 6 giugno al 25 luglio 2026	Costa adriatica (dal Veneto all'Abruzzo), Toscana, Puglia e Croazia e montagna	300

Dal 22 agosto al 5 settembre 2026	Costa adriatica (dal Veneto all'Abruzzo), Toscana, Puglia e Croazia e montagna	100
Dal 29 agosto al 12 settembre 2026	Lago di Garda – sponda veronese	10

3) PRECISAZIONI RELATIVE ALL' OFFERTA

Il quantitativo delle strutture richieste è puramente indicativo; il numero esatto di strutture necessarie verrà precisato in rapporto alla domanda dell'utenza al termine delle iscrizioni, orientativamente nel mese di febbraio, e sarà poi indicato nello schema contrattuale.

L'offerta dovrà attenersi a quanto previsto dal vigente D.Lgs n. 79/2011, recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio", nonché dal presente Foglio patti e condizioni.

Per tutte le prescrizioni integrative non espressamente previste dalla normativa sopra citata, valgono le clausole del presente Foglio patti e condizioni.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni normative ed in genere di tutte le prescrizioni emanate dai pubblici poteri in materia.

Si precisa inoltre quanto segue:

- l'Amministrazione Comunale **assegnerà il servizio di locazione solo degli alloggi proposti che**, dopo le necessarie verifiche, **risponderanno alle caratteristiche richieste**;
- i rischi per eventuali variazioni in aumento del prezzo di aggiudicazione, dovuti a variazioni delle tariffe o di altro, sono a completo carico della ditta affidataria.

4) GARANZIA DEFINITIVA

Per la stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva a favore del Comune di Verona, secondo le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023, di importo pari al 5% dell'importo contrattuale. In particolare, nel caso di fidejussione bancaria o assicurativa, essa:

- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Committente;
- deve essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 193 del 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 2022.

Nel caso di garanzia definitiva mediante cauzione, essa è costituita esclusivamente con gli strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Stazione appaltante prima della stipula del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e fatti salvi il diritto del Comune di Verona al risarcimento dei danni e le eventuali ulteriori conseguenze di legge a carico dell'Appaltatore.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Comune di Verona ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Comune di Verona. In caso di inadempimento a tale obbligo, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, comunque, solo con il suo svincolo da parte del Comune di Verona.

5) CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio è quello fissato in sede di affidamento del presente appalto e sarà erogato sulla base delle effettive prestazioni rese.

La Stazione appaltante riconoscerà all'appaltatore il corrispettivo solo per i servizi effettivamente espletati. Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Inoltre, il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente Foglio patti e condizioni e nell'ulteriore documentazione di affidamento del presente appalto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'appaltatore dall'esecuzione del presente appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è fissato a proprio rischio dall'appaltatore in sede di offerta in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo esclusi adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo medesimo che non siano espressamente previsti dal presente Foglio patti e condizioni. Si specifica, in particolare, che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che l'appaltatore deve sostenere per il servizio oggetto del presente appalto.

Con il suddetto corrispettivo l'appaltatore si intende compensato altresì per qualsiasi onere derivante dall'eventuale fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività contrattuali.

Il corrispettivo stabilito sarà soggetto alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'appaltatore, eccetto l'IVA, se dovuta, che rimane a carico della Stazione appaltante.

6) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il compenso di cui all'art. 5 per i servizi resi è corrisposto all'appaltatore in via posticipata tramite la Tesoreria della Stazione appaltante, su presentazione di regolare fattura elettronica e previo provvedimento di liquidazione da adottarsi da parte del competente Dirigente responsabile del servizio interessato, attestante l'effettiva e corretta esecuzione del servizio affidato, computato sul numero effettivo dei partecipanti.

Il pagamento avverrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddette fattura elettronica e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie della Stazione appaltante, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC e l'eventuale verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., anche non in via esclusiva, dedicato alle commesse pubbliche e che sarà comunicato dal Fornitore al Comune di Verona nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

a) dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014), secondo le vigenti specifiche tecniche ministeriali sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa, intestata a: Comune di Verona – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Turismo Sociale - Via Adigetto 10 – 37122 Verona – C.F. e P. IVA 00215150236;

b) dell'indicazione nella fattura elettronica:

- del Codice Univoco Ufficio: 7B5Z3F;
- del CIG (Codice Identificativo Gara):
- del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa/numero dell'impegno e anno di imputazione, del presente appalto che sarà comunicato all'appaltatore dal Comune di Verona.

Si rammenta, altresì, che:

- il citato termine di trenta giorni di pagamento della fattura elettronica decorre dalla ricezione della fattura medesima da parte del Committente tramite il Sistema di Interscambio (SdI);
- il servizio, qualora soggetto ad IVA, è sottoposto al meccanismo dello "split payment" previsto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, nella fattura elettronica dovrà essere riportato il prescritto codice della scissione dei pagamenti nell'apposito campo della fattura stessa.

L'omessa emissione della fattura elettronica, così come l'omessa o errata indicazione anche di uno solo degli elementi di cui alla lettera b) del presente comma, determina l'impossibilità di procedere al pagamento ed il conseguente rifiuto della fattura (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 agosto 2020, n. 132).

7) INADEMPIENZE E PENALITA'

Fermo restando che la Stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore i corrispettivi pattuiti per i soli servizi effettivamente resi a regola d'arte, qualora nell'espletamento del servizio l'appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o alle indicazioni fissate dalla Stazione appaltante o alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia o, comunque, nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, accertato a seguito di sopralluogo o su segnalazione degli utenti, la Stazione appaltante provvederà a contestare per iscritto l'inadempimento chiedendo all'appaltatore puntuali, chiare ed esaurienti controdeduzioni in merito alle cause che l'hanno determinato che dovranno pervenire nel termine massimo di dieci giorni, e fissando un termine non superiore a ventiquattro ore entro il quale l'appaltatore dovrà rimuovere le cause dell'inadempimento per la pronta regolare esecuzione del servizio.

Si precisa che la contestazione dell'inadempimento potrà avvenire anche a conclusione del servizio, a seguito di valutazione del "Questionario" compilato dagli utenti nell'immediatezza del termine del soggiorno.

Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni fornite dall'appaltatore non fossero ritenute congrue od accettabili e/o non si proceda all'adempimento, la Stazione appaltante applicherà, ad ogni inadempienza, le penali previste dal presente articolo, ad insindacabile giudizio della medesima Stazione appaltante, in ragione della gravità dell'inosservanza, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze, fermo restando comunque l'obbligo per l'appaltatore di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Ad insindacabile facoltà della Stazione appaltante, il valore delle penali sarà detratto dai corrispettivi futuri (fattura e/o fatture successive alla contestazione dell'inadempimento) o graverà sulla garanzia definitiva di cui all'art. 4, che dovrà essere integrata ai sensi del medesimo articolo, salva la facoltà di intraprendere l'azione per il recupero dell'ulteriore danno.

In caso di inadempimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si riserva di procedere direttamente all'erogazione del servizio con la propria organizzazione o di far eseguire a terzi il mancato o incompleto servizio, con oneri e spese ad esclusivo carico dell'appaltatore, rivalendosi anche sulla predetta garanzia, che dovrà essere integrata, e fatto salvo il maggior danno patito.

L'applicazione delle penali di qualsivoglia entità:

- non impedisce il risarcimento di eventuali maggiori somme che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva o negligente esecuzione dell'appalto;
- è indipendente da eventuali sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto del presente appalto;
- è indipendente da ulteriori diritti spettanti alla Stazione appaltante per violazioni contrattuali, rimanendo ferma la facoltà della Stazione appaltante stessa, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto, procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti;

Le penali saranno comminate graduandole tra una misura minima ed una massima, sulla base di quanto di seguito specificato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assegnazione di alloggi non corrispondenti ai requisiti richiesti dal presente foglio patti e condizioni o diversi da quelli ritenuti idonei e concordati con l'Amministrazione;
- carenze nella pulizia e nell'igiene della struttura ricettiva;
- carenze nell'arredo degli alloggi, in particolare nella dotazione di suppellettili, pentolame e articoli casalinghi;
- mancata assistenza della ditta nella risoluzione di eventuali problemi (es. guasti) insorti durante il soggiorno;
- ogni caso non esplicitamente previsto che costituisca violazione di obblighi fissati dal presente Foglio patti e condizioni tale da causare un disservizio

penale di importo compreso tra un minimo dello 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) ed un massimo del 10% (dieci per cento) sul costo complessivo del turno di soggiorno contestato.

Si avverte che, ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, in caso di accertate inadempienze insindacabilmente valutate dalla Stazione appaltante di particolare gravità, le spese di eventuali sopralluoghi da parte dei funzionari della stessa Stazione appaltante saranno poste a carico dell'appaltatore in sede di liquidazione delle spettanze per i servizi resi a regola d'arte ovvero fatte valere sulla garanzia definitiva di cui all'art. 4 che dovrà essere integrata ai sensi del medesimo articolo.

8) CESSIONE DEI CREDITI – SUBAPPALTO e DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività contrattuali.

È fatto divieto all'appaltatore di cessione totale o parziale del contratto.

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023. Si applica inoltre l'art. 12 del presente Foglio patti e condizioni.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'appaltatore stesso.

9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

Oltre ai casi già previsti in altri articoli del presente Foglio patti e condizioni, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. a tutto danno e rischio dell'appaltatore nelle seguenti ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste all'art. 7:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso o per la stipula del contratto, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione di gara;
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto presidenziale;
- mancata attivazione e/o realizzazione del servizio ai sensi del presente Foglio patti e condizioni;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 7 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'appaltatore;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dalla Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dalla Stazione appaltante medesima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti della Stazione appaltante, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico; inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto negoziale con la Stazione appaltante.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora la Stazione appaltante comunichi per iscritto all'appaltatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva con l'adozione della relativa determinazione di risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva di incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 4, di procedere direttamente all'erogazione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'appaltatore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegna a fornire alla Stazione appaltante tutta l'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia ed informazione concernenti il servizio, necessari per provvedere direttamente o tramite terzi all'erogazione del servizio stesso e ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio sino ad apposita comunicazione della Stazione appaltante.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

10) RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta al Fornitore. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

In caso di recesso della Stazione appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante:

- delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare delle prestazioni già eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione appaltante, tendendola allo scopo indenne, fornendo a quest'ultima tutta l'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia ed informazione concernenti il servizio.

L'appaltatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto, la Stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

11) RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, se compatibile, di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'appaltatore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione appaltante, tendendola allo scopo indenne, fornendo a quest'ultima tutta l'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia ed informazione concernenti il servizio.

12) DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto decorre dalla stipula del contratto, salva la sua esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, fino al 13 settembre 2025 o comunque fino al termine dell'ultimo turno di soggiorno.

13) REVISIONE DEL PREZZO

Salvo quanto disposto nei successivi paragrafi del presente articolo, il prezzo di affidamento del presente appalto si riferisce a tutte le prestazioni del servizio e si intende valido ed immodificabile per tutto il periodo di durata del contratto. Con il corrispettivo contrattuale l'appaltatore è del tutto compensato per il servizio reso senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti. Pertanto, l'importo contrattuale è indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'appaltatore non abbia eventualmente tenuto conto. In tal senso, l'appaltatore non avrà ragione di pretendere

aumenti di prezzo, indennità di alcun genere o quant'altro per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Se nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva riferite alle prestazioni da eseguire oggetto del contratto, si dovesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo netto contrattuale, il prezzo è aggiornato nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% (ad esempio: qualora la variazione dei costi rilevata sia del 7%, l'incremento del corrispettivo sarà pari all'80% del 2%). In tale contesto, a partire dal primo trimestre successivo al completamento del suddetto primo anno.

Agli effetti del precedente paragrafo è stabilito che:

- nel determinare la misura dell'eventuale revisione, il Comune di Verona farà riferimento alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo "Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili" NIC per l'Intera Collettività;
- il Comune di Verona verifica la variazione del prezzo con cadenza semestrale;
- la variazione è calcolata come differenza tra il valore del suddetto indice al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di affidamento del presente appalto;
- la presente clausola di revisione del prezzo è attivata automaticamente dal Comune di Verona, anche in assenza di istanza dell'Appaltatore, al verificarsi dei presupposti di cui al secondo paragrafo del presente articolo; una eventuale istanza dell'Appaltatore in tal senso non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto;
- la clausola di revisione dei prezzi non deve apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto;
- al verificarsi delle condizioni di cui al secondo paragrafo del presente articolo, il Comune di Verona comunica all'Appaltatore tramite PEC il prezzo revisionato in coerenza con le modalità di cui al presente articolo, da applicarsi alle prestazioni contrattuali;

Il Comune di Verona determina l'importo dell'adeguamento riconosciuto all'Appaltatore in conformità a quanto prescritto dal presente articolo. L'adeguamento decorrerà, nella misura riconosciuta con provvedimento del Comune di Verona, dal mese successivo alla data della rilevazione dell'indice ISTAT utilizzato per la verifica dell'adeguamento.

Qualora a seguito dell'istruttoria la revisione del prezzo comporti un incremento del corrispettivo dovuti all'Appaltatore tale da non trovare copertura nelle somme stanziare dal Comune di Verona ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023, il Comune medesimo si riserva il diritto di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023, qualora l'Appaltatore non accetti un adeguamento del prezzo inferiore oppure, a richiesta del Comune di Verona, di ridurre quantitativamente le prestazioni in modo da lasciare invariato il corrispettivo dovuto.

In osservanza del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale trova applicazione l'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 nelle fattispecie e condizioni ivi previste. La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. In caso di mancato raggiungimento di accordo entro un termine ragionevole, le Parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art.1467 C.C., senza che sia dovuto alcun indennizzo, rimborso o risarcimento di sorta.

Quando l'applicazione del presente articolo non dovesse garantire il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per ciascuna delle Parti di

invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto ai sensi dell'art.12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'art.2, comma 2, Allegato II.2-bis al D.Lgs. n.36/2023, in tutti i casi di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi del presente articolo, trova applicazione l'art. 122, comma 5, del medesimo Decreto.

Al di fuori delle fattispecie e modalità disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.1664 C.C..

14) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con la Stazione appaltante. In particolare, l'appaltatore ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali venga in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto a conoscenza o in possesso in ragione del servizio affidatogli.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni che dovessero derivare alla medesima Stazione appaltante.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti.

15) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

16) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'appaltatore si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- b) a comunicare al Comune di Verona gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge n. 136/2010;
- c) a comunicare al Comune di Verona tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi del predetto art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
- d) ad inserire, a mente dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) che nei contratti di cui al precedente punto d) verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata legge n. 136/2010;
- f) a dare immediata comunicazione al Comune di Verona ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui sopra alla lettera d), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, al fine di consentire al Comune di Verona di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente medesimo copia di tutti i contratti di cui alla precedente lettera d), ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta a termini dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, attestante, dettagliandoli, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge n. 136/2010.

Resta inteso che il Comune di Verona si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 dell'ANAC, aggiornata con delibere n. 556 del 31 maggio 2017 e n. 371 del 27 luglio 2022.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Foglio patti e condizioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9- bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

17) RAPPORTO CON IL PERSONALE

L'appaltatore è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio e la Stazione appaltante è espressamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il medesimo personale.

Il personale adibito al servizio o comunque che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'appaltatore non ha, sotto alcun profilo, rapporti con la Stazione appaltante. Pertanto la Stazione appaltante non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare a terzi e a cose.

Fatta salva l'applicazione a carico dell'appaltatore delle penali di cui all'art. 7, si richiama quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, all'articolo 11, comma 6, in tema di intervento sostitutivo nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente adibito al servizio.

18) REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

In applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili:

- del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Verona approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 676 del 25 giugno 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, che si consegna all'appaltatore tramite comunicazione scritta dell'URL del sito del Comune di Verona stesso in cui tale atto è reperibile all'indirizzo <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>
- del citato D.P.R. n. 62/2013, come modificato dal D.P.R. n. 81/2023.

L'appaltatore è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

19) PATTO DI INTEGRITÀ

L'appaltatore si impegna ad accettare il Patto di integrità del Comune di Verona, parte integrante del contratto, ancorché a quest'ultimo non materialmente allegato, e reperibile nel sito istituzionale del Comune di Verona all'indirizzo <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita> e a rispettarne tutte le disposizioni. In caso di violazioni, il Comune di Verona si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

20) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed il personale impiegato nelle attività contrattuali, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale con la Stazione appaltante.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dagli accordi sindacali integrativi ed aziendali applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni ed integrazioni. Gli obblighi relativi ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di durata dell'appalto anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

L'appaltatore si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire la Stazione appaltante per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Stazione appaltante dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti dell'appaltatore e del personale comunque impiegato per l'espletamento del servizio.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la possibilità di agire contro il Fornitore per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

20) OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali con la massima diligenza e a perfetta regola d'arte nel pieno ed integrale rispetto del contratto con annessi allegati e senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, salvaguardando le esigenze di quest'ultima e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa della medesima.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione appaltante e/o da terzi. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

Le attività previste dal presente Foglio patti e condizioni, ancorché gestite dall'appaltatore, devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e

semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo appaltatore e la Stazione appaltante. Egli lo conforma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione pubblica e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.

L'appaltatore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse della Stazione appaltante, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

Considerata la specificità e la particolare natura del servizio, la Stazione appaltante, nel corso del suo espletamento, si riserva di impartire i necessari indirizzi all'appaltatore il quale si impegna, altresì, a svolgerlo in stretta collaborazione e raccordo con la Stazione appaltante medesima.

Le iniziative necessarie ad ottenere eventuali permessi e autorizzazioni richiesti per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, incombono esclusivamente sull'appaltatore. Qualora quest'ultimo non possa ottenere uno dei permessi o autorizzazioni necessari per l'esecuzione dell'appalto, la Stazione appaltante può risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutte le strutture, gli strumenti ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante;
- comunicare immediatamente per iscritto alla Stazione appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente per iscritto alla Stazione appaltante ogni circostanza che abbia influenza sulla esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- mallevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- mallevare e tenere indenne la Stazione appaltante per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Stazione appaltante dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi in conseguenza dell'espletamento delle prestazioni contrattuali, ivi incluse le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Per l'espletamento del servizio, l'appaltatore deve avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali, adeguatamente formato e preparato in relazione alle mansioni da svolgere, ai servizi specifici ed al tipo di contesto. Pertanto, l'appaltatore si obbliga, per tutta la durata delle prestazioni contrattuali, ad utilizzare personale in possesso dei predetti requisiti.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Stazione appaltante ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali. L'appaltatore riconosce che la Stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica, presente o futura, tra l'appaltatore stesso ed il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti della Stazione appaltante che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso.

L'appaltatore è direttamente responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio di cui al presente Foglio patti e condizioni. L'appaltatore risponde anche di eventuali inadempimenti delle strutture ricettive. Pertanto, la Stazione appaltante rimane del tutto estranea rispetto ai rapporti giuridici ed economici, ivi compresa qualsivoglia vertenza, intercorrenti e che andranno eventualmente ad instaurarsi tra l'appaltatore e le citate strutture.

L'appaltatore si assume interamente gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto del presente appalto, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza, della dislocazione delle sedi di esecuzione, di scioperi o di altre cause.

21) POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore quanto della Stazione appaltante e/o di terzi in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni affidate, riferibili all'appaltatore stesso od al personale impiegato. Pertanto, l'appaltatore si obbliga a mallevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione delle suddette circostanze direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente appalto.

Ai fini del comma che precede, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, è fatto obbligo all'appaltatore, a totale suo carico e con esclusione di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti della Stazione appaltante, di stipulare e mantenere operante per tutta la durata del contratto, inclusi suoi eventuali rinnovi o proroghe, un'adeguata copertura assicurativa con primaria impresa a ciò autorizzata ai sensi di legge, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a cose e persone di terzi (tra i quali la Stazione appaltante) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale per ogni sinistro non inferiore ad euro 2.000.000,00;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti dal personale, compresi eventuali volontari e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, impiegato nelle prestazioni contrattuali, incluse tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale per ogni sinistro non inferiore ad euro 2.000.000,00;

Oltre a quanto sopra specificato, tali polizze RCT e RCO:

- non devono prevedere limiti al numero di sinistri;
- devono avere validità a decorrere dalla data di stipula del contratto o, comunque, dall'effettivo inizio delle prestazioni contrattuali.

In alternativa alla stipulazione delle predette polizze e fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore, quest'ultimo potrà stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze già esistenti esplicitamente dedicati ed adeguati esclusivamente al presente appalto ed aventi le caratteristiche sopra indicate.

Nel caso le polizze prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Stazione appaltante o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'appaltatore. Parimenti, la Stazione appaltante sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'appaltatore.

I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi dalla responsabilità assunta dall'appaltatore nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi. Pertanto ogni ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'appaltatore, restando la Stazione appaltante sollevata da responsabilità al riguardo.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al presente articolo, così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro inesistenza o di loro approvazione da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore deve immediatamente segnalare per iscritto alla Stazione appaltante tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Fermo restando che l'appaltatore è tenuto ad attivare le polizze assicurative di cui al presente articolo comunque prima dell'inizio del servizio, l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze medesime è condizione essenziale di efficacia del contratto. Pertanto, qualora, l'appaltatore non sia in grado di dimostrare, mediante consegna dell'originale delle polizze o di loro copia conforme all'originale e della quietanza di pagamento dei premi assicurativi, prima dell'inizio del servizio o comunque in qualsiasi momento, le coperture assicurative in questione e all'occorrenza i loro rinnovi, la Stazione appaltante si riserva di dichiarare l'appaltatore decaduto dall'aggiudicazione ovvero di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con conseguente incameramento della garanzia presentata, fatti salvi il risarcimento del maggior danno subito e le eventuali ulteriori conseguenze di legge.

22) SPESE CONTRATTUALI E ASSOGGETTAMENTI FISCALI

Fanno carico all'appaltatore tutte le spese per imposte, tasse, bolli, copie, scritturazione, registrazione, come ogni altro onere o diritto inerente e conseguente il contratto, anche per eventuali proroghe e rinnovi, secondo le tariffe di legge.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023.

23) FUSIONE, SCISSIONE O CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Si applica l'art. 120, comma 1, lettera d), numero 2), del D.Lgs. n. 36/2023 nei casi di vicende soggettive dell'appaltatore. In tal caso deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante.

24) OSSERVANZA DELLA NORMATIVA

Nell'espletamento del presente appalto, l'appaltatore, oltre al contratto e al presente Foglio patti e condizioni, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a sua cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto contrattuale.

Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'appaltatore che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

Restano parimenti ad esclusivo carico dell'appaltatore le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

25) RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Foglio patti e condizioni si farà riferimento alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti della Stazione appaltante ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in quanto applicabili.

26) FORO COMPETENTE

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione, esecuzione od applicazione del contratto, che non si siano potute definire direttamente in via amministrativa, sarà competente il Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Il contratto pertanto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 212, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

27) CONVENZIONI CONSIP S.P.A.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le risultanze delle offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a., nel caso di loro intervenuta disponibilità, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell'affidamento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, n. 95, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni rese disponibili da Consip S.p.A. che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle contrattuali di cui al presente appalto.

Il suddetto recesso è preceduto da una comunicazione che la Stazione appaltante trasmetterà all'operatore economico affidatario il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, potrà esprimere esplicitamente ed incondizionatamente la volontà di adeguare il corrispettivo contrattuale a quello previsto nelle predette Convenzioni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione, versando all'operatore economico affidatario, ai sensi della sopra citata normativa, il corrispettivo per le prestazioni già regolarmente eseguite oltre al 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

La Stazione appaltante non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate Convenzioni alle quali l'operatore economico affidatario deve incondizionatamente aderire.

L'appaltatore letto il presente Foglio patti e condizioni, lo accetta integralmente.

L'appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui agli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 26 del presente Foglio patti e condizioni.